



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Responsabilità albergatore: ultime sentenze

Autore: Redazione | 17/09/2020



Il compito di garantire alla clientela la sicurezza delle cose portate in albergo contro eventuali perdite, danni e furti. L'insufficiente predisposizione di un servizio di custodia; la prova liberatoria; la dimostrazione della sproporzione tra costo del servizio di custodia e natura della prestazione erogata al cliente.

La responsabilità dell'albergatore

La responsabilità dell'albergatore non è limitata alle cose dategli in consegna o comunque lasciate nell'alloggio dal cliente, ma si estende anche alle cose che (pur non consegnate né lasciate nell'hotel) il cliente porta all'interno dell'albergo o nei locali di sua pertinenza, in quanto la **responsabilità dell'albergatore** per le cose dei clienti sorge per il solo fatto della introduzione, da parte del cliente, delle cose nell'albergo, indipendentemente da qualsiasi consegna, poiché essa inerisce direttamente al contenuto del contratto alberghiero, dovendo essere riferita all'**obbligo accessorio dell'albergatore** di garantire alla clientela, contro eventuali perdite, danni e furti, la sicurezza delle cose portate in albergo; per cui spetta a lui offrire la prova liberatoria.

Tribunale Milano sez. VII, 24/04/2019, n.4074

Contenuto del contratto alberghiero

La responsabilità dell'albergatore, per le cose dei clienti, sorge per il solo fatto dell'introduzione - da parte del cliente - delle cose nell'albergo, indipendentemente da qualsiasi consegna, poiché essa inerisce direttamente al contenuto del contratto alberghiero, dovendo essere riferita all'obbligo accessorio dell'albergatore di garantire alla clientela, contro eventuali perdite, danni e furti, la sicurezza delle cose portate in albergo.

Cassazione civile sez. III, 04/03/2014, n.5030

Furto di beni custoditi dal cliente nella propria camera

L'albergatore risponde, ai sensi dell'art. 1785 bis c.c., del furto di un oggetto di valore sottratto dalla camera del cliente, qualora il furto si verifichi nelle ore di indisponibilità del servizio di custodia gestito dall'albergatore stesso, e non sia stata assicurata una adeguata sorveglianza dei locali e delle chiavi delle camere. Per liberarsi da tale responsabilità, l'albergatore ha l'onere di provare che la prevenzione del furto avrebbe richiesto l'adozione di misure dal costo sproporzionato ed inesigibile in rapporto alla natura ed al prezzo delle prestazioni

alberghiere fornite al cliente, nonché in relazione al rischio concreto del verificarsi di eventi del genere.

Cassazione civile sez. III, 07/05/2009, n.10493

Il risarcimento del danno

In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l'obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in **custodia all'albergatore**, mancando una specifica previsione normativa in tale senso; tuttavia, se non si avvalga di tale facoltà, corre il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l'integrale risarcimento del danno, come disposto dall'art. 1783 c.c., a meno che non provi la colpa dell'albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione, ai sensi dell'art. 1785 bis c.c.

In assenza di tale riscontro probatorio, la determinazione del quantum entro il limite massimo stabilito nell'ultimo comma dell'art. 1783 c.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale è libero di determinare la somma da liquidare secondo il suo prudente apprezzamento.

Cassazione civile sez. III, 05/12/2008, n.28812

La condotta dell'albergatore

La responsabilità dell'albergatore per i danni causati ad un cliente dalle dotazioni di una camera della struttura ricettiva si inquadra nella **responsabilità da custodia** prevista dall'art. 2051 c.c., con la conseguenza che, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra la cosa che ha provocato l'incidente e l'**evento dannoso**, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale degli oggetti e della condotta dell'albergatore, sul quale incombe, ai fini dell'esclusione di detta responsabilità, l'onere di provare il caso fortuito.

(Nella specie, la S.C., sulla scorta del principio enunciato, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza con la quale era stata esclusa la responsabilità dell'albergatore per i danni conseguiti ad un cliente, in dipendenza della caduta nella vasca da bagno, priva di congegni antiscivolo e di maniglie di appoggio, mentre stava facendo la doccia, malgrado la riconducibilità del fatto all'ipotesi

prevista dall'art. 2051 c.c., in relazione al quale il danneggiato aveva provato il nesso causale mentre l'albergatore non aveva fornito la prova del caso fortuito).

Cassazione civile sez. III, 28/11/2007, n.24739

Presunzione di responsabilità

L'art. 1783 c.c. prevede una presunzione di responsabilità, che l'albergatore può vincere soltanto provando il verificarsi di una delle fattispecie di cui all'art. 1785 c.c.

Tribunale Padova sez. II, 22/09/2005

La sottrazione delle cose depositate in albergo

La sottrazione, con violenza o minaccia, delle cose depositate in albergo può imputarsi alla forza maggiore, idonea ad escludere la responsabilità dell'albergatore, solo quando la sottrazione stessa si verifichi secondo circostanze di tempo e di luogo tali da renderla assolutamente imprevedibile ed inevitabile.

Cassazione civile sez. III, 05/12/2003, n.18651

La responsabilità dell'albergatore nei confronti dei contraenti

La convenzione di Parigi, avente ad oggetto la responsabilità dell'albergatore, non è vincolante "erga omnes", ma solo nei confronti dei contraenti, e cioè l'associazione degli albergatori e delle agenzie di viaggio.

Corte appello Perugia, 03/09/1999

Beni portati dal cliente nell'albergo

La responsabilità dell'albergatore per la sottrazione dei beni portati dal cliente nell'albergo, e rimasti nella disponibilità di quest'ultimo presso la stanza, è

illimitata nell'ipotesi in cui sia avvenuta a causa di una rapina effettuata nella notte da alcuni **malviventi**, penetrati nell'albergo dalla porta di ingresso che sia stata loro aperta da un dipendente dell'albergatore senza alcuna cautela nell'accertare l'identità di coloro che chiedevano di entrare.

Tribunale Milano, 23/07/1996

Conclusione del contratto di albergo

In tema di responsabilità dell'albergatore "ex recepto" per mancata restituzione di cose consegnategli dal cliente il rinvio fatto dall'art. 1768 c.c. al principio della diligenza del buon padre di famiglia comporta la ricezione dei canoni generali di cui all'art. 1176 c.c. nella loro interezza, nel senso che, avvenendo il deposito della cosa nelle mani dell'albergatore in dipendenza della conclusione del contratto di albergo, la diligenza da lui dovuta deve essere valutata con riguardo alla natura dell'**attività esercitata** cioè tenendo presente non soltanto l'ordinaria previdenza e cautela dell'uomo medio ma altresì il comportamento che relativamente alla custodia delle cose ricevute in consegna viene comunemente praticato da parte di coloro che esercitano la medesima **professione** (albergatori), e così senza potersi prescindere dal valore della "res consegnata" nonché della categoria, importanza e condizioni di gestione dell'albergo.

(Nella specie, la S.C. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto non corrispondente a doverosa diligenza nella custodia di gioielli la usuale conservazione delle chiavi della cassaforte nel bancone del portiere).

Cassazione civile sez. III, 21/12/1990, n.12120

L'ammontare del risarcimento del danno

Qualora nelle more del giudizio di primo grado instaurato da un cliente per il risarcimento dei danni conseguenti al furto di un veicolo e degli oggetti in esso lasciati e non affidati all'albergatore, sia entrato in vigore il nuovo testo dell'art. 1784 comma 1 c.c. (che, modificato dalla legge n. 35 del 1977, ha elevato il limite massimo della responsabilità dell'albergatore per la sottrazione, la perdita ed il deterioramento delle **cose portare dai clienti in albergo** ed a lui non

consegnate, da lire duecentomila a cento volte il prezzo dall'alloggio giornaliero, in albergo), va applicata la nuova disciplina in quanto diretta a regolare solo un effetto non ancora esaurito (l'ammontare del risarcimento del danno) del rapporto giuridico dedotto in causa, senza trovare deroga nell'art. 1785-quinques c.c. (anch'esso introdotto nelle more dall'art. 3 della legge n. 316 del 1978 e secondo cui le norme in tema di deposito alberghiero non si applicano ai veicoli ed alle cose lasciate negli stessi) al quale, invece incidendo sul fatto generatore del rapporto, non può riconoscersi efficacia retroattiva, a norma dell'art. 11 delle preleggi.

Cassazione civile sez. III, 03/04/1987, n.3231

Limite alla liquidazione del danno subito dal cliente

Con riguardo al deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate in albergo (nella specie, stabilimento balneare), la legge n. 316 del 1978, modificando l'art. 1784 c.c., nello stabilire che la responsabilità dell'albergatore non può superare di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata qualora detti eventi non siano addebitabili a sua colpa, ha posto un limite alla liquidazione del danno subito dal cliente, ma non ha mutato la natura dell'obbligazione stessa la quale integra un debito di valore, soggetto agli effetti della svalutazione monetaria e sul quale decorrono gli interessi dal giorno dell'evento dannoso.

Cassazione civile sez. III, 21/10/1986, n.6182

Rapina e sottrazione dei valori dalla cassetta di sicurezza

La sottrazione dei valori dalla cassetta di sicurezza attuata mediante rapina costituisce un caso di forza maggiore, come tale esonerativo della responsabilità dell'albergatore verso il cliente.

Tribunale Venezia, 14/02/1986